



Regione Lombardia

FORMARE PER ASSUMERE – INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE

FINALITA'

Il presente Avviso, in attuazione della DGR n. 7336 del 14 novembre 2022, si pone in continuità rispetto alla prima fase di attuazione della misura "Formare per assumere", attuata da Regione Lombardia a partire dal 2021, e ha come obiettivo quello di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Datori di lavoro che assumono presso un'unità produttiva/sede operativa ubicata nel territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:

- le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;
- gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.3;
- i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sez. A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS e soggetti che potrebbero erogare la formazione finalizzata all'acquisizione di patentini e/o specifiche certificazioni nell'ambito del presente Avviso;
- le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO:

- 96.04.1 - 96.04.10;
- 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09;
- 47.78.94.

I soggetti richiedenti devono assicurare di:

- non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);

- non rientrare nei campi di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

SOGGETTI DESTINATARI:

Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni. Con riferimento alle tempistiche previste dal presente Avviso, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l'agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

- per l'assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
- se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020".

AMBITI DI INTERVENTO E ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE:

Ai soggetti beneficiari, è riconosciuta un'agevolazione, a fondo perduto, comprensiva di voucher per la formazione del destinatario e di un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro sostenuto per 12 mensilità.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, finanziamenti e contributi previsti a livello regionale o nazionale, che riguardino gli stessi costi ammissibili.

Incentivo occupazionale

L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, abbiano le seguenti caratteristiche:

- contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi (non sono ammesse proroghe o trasformazioni);
- contratti di apprendistato.

I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.

Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti **a partire dal 1 dicembre 2022**.

L'incentivo occupazionale concesso per contratti diversi dall'apprendistato è condizionato al completamento di un percorso formativo.

Sono esclusi i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Sono in ogni caso escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi. Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l'incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.

Per contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo:

- uomini fino a 54 anni: € 4.000;
- donne fino a 54 anni: € 6.000;
- uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
- donne a partire da 55 anni: € 8.000.

Per contratti di apprendistato, l'importo dell'incentivo si differenzia nel seguente modo:

- uomini fino a 29 anni: € 1.500;
- donne fino a 29 anni: € 2.500;
- uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
- donne a partire da 30 anni: € 7.000.

Per tutte le tipologie contrattuali previste dall'Avviso, agli importi sopradescritti si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrizzazione dell'incentivo.

L'incentivo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi (importo netto come risulta da busta paga) ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l'incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell'Avviso e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Ai fini della riconoscibilità del voucher, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da un'Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

I datori di lavoro interessati possono prendere visione dell'elenco degli operatori accreditati pubblicato nel sito di Regione Lombardia, disponibile al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/accreditamento-servizi-iefp>.

I costi sostenuti per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:

- il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
- il corso deve essere caricato sul Sistema Informativo Unitario Formazione (di seguito SIUF) a cura dell'operatore accreditato, all'interno delle specifiche offerte formative di cui all'Allegato A.1.c, coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali. Pertanto, il datore di lavoro, al momento della domanda di concessione dell'agevolazione, dovrà acquisire dall'operatore il codice identificativo (ID sezione) del percorso formativo generato da SIUF e inserirlo nella schermata ove richiesto;
- il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore secondo il format di cui all'Allegato A.2. L'attestato di partecipazione è rilasciato limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso. In tale percentuale sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate. Eventualmente, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari, il soggetto erogatore è tenuto al rilascio dell'Attestato di competenza di cui all'Allegato A.2.a;
- le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo C.4.

Per la formazione non abilitante o regolamentata, l'operatore accreditato potrà utilizzare una sede temporanea, secondo le disposizioni vigenti.

È possibile l'ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all'acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni elencati.

Con riferimento ai servizi formativi relativi ad assunzioni con **contratto di apprendistato**, si precisa quanto segue:

- per l'apprendistato di I e III livello (ex artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione;
- per l'apprendistato di II livello (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell'offerta formativa ID 1208 "Percorsi Professionalizzati" o, alternativamente, all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione.

Ogni percorso formativo dovrà prevedere un numero massimo di 20 partecipanti.

Il voucher per la formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

Non è ammessa la modifica del percorso formativo e dell'ente erogatore scelti per il riconoscimento del rimborso delle spese per la formazione a seguito dell'invio della domanda di concessione dell'agevolazione da parte del beneficiario.

Formazione e distanza (FAD)

Secondo quanto previsto dalla DGR n. 6380 del 16 maggio 2022, i percorsi formativi presenti in SIUF possono essere erogati in formazione a distanza (FAD) fino ad un massimo del 30% del monte ore teorico in modalità sincrona, al netto pertanto dell'eventuale tirocinio/stage, attività pratica laboratoriale ed esami finali da realizzarsi sempre in presenza.

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la formazione d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Si specifica che anche i percorsi formativi che prevedono la FAD devono rispettare il numero massimo di 20 partecipanti per percorso formativo.

La FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

PRESENTAZIONE

La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 31 dicembre 2025 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Per informazioni: **MI.CON.** MILLENNIUM CONSULTANTS di Locatelli Jessica
Cell. +39 3497488240 email: info@miconmillennium.com